

## UNA GIUSTIZIA CHE RIPARA? *La Mediazione reo/vittima*

Dal 1995 i mediatori della *Cooperativa DIKE* (prima *Associazione DIKE*) hanno avviato a Milano una delle prime esperienze italiane di mediazione reo/vittima in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni. Attraverso le risorse della legge 285/97 è stato possibile dar vita, nel maggio del 1998, all'*Ufficio per la Mediazione penale di Milano*, a partire da un protocollo di intesa inter istituzionale che ha coinvolto fra gli altri il Ministero della Giustizia, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e il Comune di Milano, sotto il patrocinio del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano. Il protocollo di intesa ha ufficializzato il Progetto per un Ufficio di mediazione penale presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, elaborato già nel 1996 da un gruppo di studiosi e operatori esperti di mediazione e giustizia minorile.

Prima di addentrarci nella descrizione del progetto vale la pena soffermarsi su alcuni concetti di carattere più generale relativi alle pratiche di **giustizia riparativa** e di **mediazione reo/vittima** per esplicitarne il significato.

Ritornando all'esperienza milanese, nell'ambito minorile vengono promossi e organizzati incontri volontari, liberi e protetti fra autori di reato (minorenni all'epoca del fatto) e le loro vittime.

I mediatori prestano la loro attività in questo ambito a tempo parziale, secondo un modello flessibile che consente di coprire l'intero orario di apertura della sede e la possibilità di formare équipe più adatte per i singoli interventi di mediazione. La diversità culturale e professionale dei componenti è una delle principali ricchezze di cui gode l'Ufficio. I mediatori lavorano sempre in équipe multidisciplinari in cui si mescolano saperi teorici e pratici con la garanzia di un'attenzione globale ai molti e complessi aspetti coinvolti in ogni caso.

Nel primo e secondo triennio sperimentazione il progetto dell'Ufficio di Milano è stato finanziato dal Comune di Milano con i fondi stanziati dalla legge 285/97 con un'integrazione di contributi da parte della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, e del Ministero della Giustizia.

Tutti gli interventi e le attività di mediazione sono gratuite per i destinatari del servizio. L'Ufficio è collocato fuori dal Tribunale per segnalare immediatamente agli interessati la diversità fra la mediazione e il procedimento penale ordinario.

Le attività e gli interventi comprendono i colloqui preliminari, gli incontri di mediazione, gli incontri per definire gli aspetti riparatori, gli incontri necessari per la redazione degli eventuali accordi transattivi, il possibile accompagnamento agli uffici di polizia giudiziaria per espletare le formalità di remissione della querela, il *follow up* dell'esito della mediazione, la verifica e il possibile supporto all'adempimento degli impegni riparativi. L'Ufficio presta il suo servizio dietro mandato dell'autorità giudiziaria e si occupa pertanto di casi che rientrano nella competenza territoriale e per materia della magistratura minorile del distretto di riferimento.

L'avvio del progetto di mediazione è stato preceduto da un'intensa fase preparatoria di sensibilizzazione e collaborazione con tutti gli operatori della giustizia penale minorile: magistrati della Procura e del Tribunale per i Minorenni, avvocati, operatori dei servizi sociali, pubblici amministratori. L'opera di consolidamento culturale è proseguita *in itinere* con incontri periodici con la magistratura e i servizi minorili e con i difensori d'ufficio nei processi a carico di minorenni.

L'Ufficio, secondo le indicazioni raccomandate dal Consiglio d'Europa, ha intrapreso fin dalle origini e per tutta la fase di sperimentazione (1998-2004) una proficua attività di ricerca e monitoraggio e valutazione dell'attività svolta. Oggetto di indagine sono stati sia la raccolta di dati quantitativi (numero di mediazioni, durata, esito, caratteristiche delle parti, tipologia di reato) sia la valutazione dell'efficacia degli interventi a partire dalla qualità percepita dai destinatari delle mediazioni (utilità, competenza, imparzialità dei mediatori, effetti ecc.).

**In concreto...**

### Giustizia riparativa e mediazione reo/vittima

La *giustizia riparativa* può essere definita come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. La sfida che essa lancia, alle soglie del XXI secolo, è quella di cercare di superare la logica del castigo muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise. Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l'ordine costituito - e che richiede una pena da espiare -, bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte, e che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato.

Lo strumento privilegiato della giustizia riparativa è costituito, come è noto, dalla *mediazione reo/vittima* definibile, in prima approssimazione, come un processo nel quale l'autore e la vittima di un reato, guidati da uno o più mediatori, discutono consensualmente del fatto reato, del conflitto generato dal medesimo, dei suoi effetti sulla vita e sulle relazioni sociali della diade reo-vittima. Dalla mediazione penale scaturisce spesso anche un programma volontario di riparazione.

La giustizia riparativa, più in generale, promuove strumenti che coinvolgono attivamente e in modo libero *vittima, autore di reato e comunità* nella ricerca di possibili soluzioni agli effetti del conflitto prodotto dal fatto delittuoso, volte a promuovere la riparazione del danno, a ricucire la frattura sociale che si è prodotta con la commissione dell'illecito, a rafforzare il senso di sicurezza collettivo.

In Italia, le pratiche di giustizia riparativa e mediazione reo/vittima sono sperimentate dal 1995, in diverse città italiane prevalentemente in ambito minorile, quale risorsa nel percorso di responsabilizzazione e recupero del minore autore di reato.

Più di recente anche nell'ambito penale ordinario (adulti), nella giustizia di pace, nel sistema dell'esecuzione penale (soprattutto esterna) si assiste a un interesse sempre crescente verso queste pratiche quali nuove risorse da sperimentare. Per esempio, nella legge istitutiva della competenza penale del giudice di pace (d. lgs. 274/2000) viene attribuito un ruolo pregnante a una giustizia di prossimità, vicina al corpo sociale che si apre anche alla negoziazione dei conflitti sociali, e al fattivo sostegno alla vittima. Presso i Centri per la Mediazione di Cinisello Balsamo (MI) e Pavia per esempio – centri gestiti da DIKE – vengono promossi già dal 2003 incontri di mediazione su incarico dell'Ufficio dei Giudici di Pace competente su situazioni di reato di loro competenza.

### In concreto...

L'Ufficio si attiva solo su mandato dell'autorità giudiziaria minorile (pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, e/o giudice dell'udienza preliminare o – più raramente giudice del dibattimento). L'invio del caso in mediazione può essere altresì stimolato dall'iniziativa delle parti medesime oppure essere sollecitato dall'Ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM), dai Servizi sociali territoriali.

In ogni caso, è la magistratura che seleziona i casi adatti alla mediazione secondo una criteriologia concordata con i mediatori, la quale tiene conto delle caratteristiche del reato, della responsabilità e della personalità del minore, della vittima, delle relazioni fra le parti, del contesto comunitario in cui l'illecito ha avuto luogo.

Il procedimento di mediazione vero e proprio si articola in alcune fasi fondamentali qui schematicamente indicate:

- segnalazione dell'autorità giudiziaria
- primi contatti dei mediatori con le parti (lettere e telefonate)
- colloqui preliminari individuali
- incontro/incontri di mediazione
- definizione e svolgimento del programma di riparazione (simbolica/materiale)
- comunicazione dell'esito all'autorità giudiziaria inviate
- verifica e monitoraggio dell'attività